



Atto n. 18 Seduta del 30/05/2023

Classificazione 4.3 Fascicolo N.77/2023

## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2023, PRESA D'ATTO PEF 2022-2025 – ANNO 2023**

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **20:10** nella sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 17/11/2022, n. 45 del 15/12/2022 e n. 51 del 29/12/2022.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRES.	TITOLO	NOMINATIVO	PRES.
Sindaco	ANGELINI DANIELA	Pres.	Consigliere	SAPUCCI FRANCESCA	Pres.
Presidente del Consiglio	GOBBI SIMONE	Pres.	Consigliere	CALDARI STEFANO	Pres.
Consigliere	ANGELINI CHIARA	Pres.	Consigliere	ANGELINI CLAUDIO	Pres.
Consigliere	VARO ILIA	Pres.	Consigliere	VILLA MORENO	Pres.
Consigliere	FABBRI GLORIA	Pres.	Consigliere	TOSI RENATA	Pres.
Consigliere	SABETTA ESTER MARIA CONCETTA	Pres.	Consigliere	GALLI LAURA	Pres.
Consigliere	TORCOLACCI ENEA	Pres.	Consigliere	RAFFAELLI ELENA	Pres.
Consigliere	CARGNELLI SARA	Pres.	Consigliere	CECCHETTO CLAUDIO	Ass. G.
Consigliere	CUPPARONI FILIPPO	Pres.	Consigliere	COLOMBO BEATRIZ	Ass. G.
Consigliere	PREMI LORENZO	Pres.	Consigliere	DIONIGI PALAZZI ANDREA	Pres.
Consigliere	RIGHETTI LAZZARO	Pres.	Consigliere	VANNUCCI GIANLUCA	Pres.
Consigliere	DE PASCALE MARCO	Pres.	Consigliere	VILLA VALENTINA	Pres.
Consigliere	TORSANI FEDERICA	Pres.			

Presenti: 23

Assenti: 2

L'assemblea è presieduta da Simone Gobbi, il Presidente del Consiglio Comunale .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.

Sono presenti gli Assessori: CAPOCASA ORESTE, GARULLI GIANLUCA, IMOLA SIMONE, ANDRUCCIOLI CHRISTIAN, NICOLARDI ALESSANDRO, ZOFFOLI ADELE MARINA

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:32

E' presente in sala il Dott. Botteghi, Dirigente dei Servizi Finanziari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 41, predisposta in data 02/05/2023 dal Settore "Settore 2 - Servizi Finanziari-Aziende Partecipate-Patrimonio-Risorse umane" - Servizio "Servizio Tributi" (Proponente: Assessore NICOLARDI ALESSANDRO);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile del Servizio interessato, LUIGI BOTTEGHI, in data 10/05/2023: Parere Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, LUIGI BOTTEGHI, in data 11/05/2023: Parere Favorevole;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1° Commissione consiliare nelle sedute del 23.05.2023 e del 29.05.2023, con parere favorevole, come risulta da Verbale, firmato con firma autografa, ed audio, firmati digitalmente, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

Udita l'illustrazione iniziale dell'Assessore Nicolardi e l'intervento del Consigliere Galli per la presentazione dell'emendamento n. 52, seguono gli interventi dei Consiglieri Tosi, Torcolacci, Vannucci, Angelini Chiara, Galli, la replica dell'Assessore Nicolardi e del Sindaco;

Sentiti gli ulteriori interventi dell'Assessore Nicolardi e dei Consiglieri Tosi, De Pascale, Angelini Claudio, Dionigi Palazzi, Varo e Galli per dichiarazioni di voto;

Durante la discussione i Consiglieri presenti sono n. 23 (compreso il Sindaco).

Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Preso atto del seguente emendamento presentato in data 23/05/2023, prot. n. 41093 del 24/05/2023, dai Consiglieri di minoranza Galli e Dionigi Palazzi (proposta n. 52 del 24/05/2023):

### EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 02/05/2023 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GALLI E DIONIGI PALAZZI

Con la presente i sottoscritti consiglieri comunali Laura Galli ed Andrea Dionigi Palazzi sono a formulare il seguente emendamento relativo alla proposta di Consiglio Comunale nr 41 del 02/05/2023 :

- sostituzione integrale dell'articolo 5 del deliberato con il seguente tenore :  
" Di modificare per l'anno 2023 i criteri di massima del bando agevolazione Tari destinato a utenti privati in condizione di grave disagio economico, come dettagliato in premessa, demandando a successivi accordi con le parti sociali la definizione in dettaglio delle modalità di concessione dei benefici stanziando risorse proprie di bilancio per ulteriori 300.000 con l'impegno di esaurire completamente le risorse suddette anche con successive modifiche dei criteri del bando stesso logicamente contrattualizzato e con le parti sociali".

Distinti Saluti

Cons. Laura Galli - Lista Civica Renata Tosi

Cons. Andrea Dionigi Palazzi - Forza Italia per Caldari

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile dell'Emendamento n. 52:

- Dirigente Responsabile del Servizio interessato, BOTTEGHI LUIGI, in data 24/05/2023: PARERE FAVOREVOLE;

- Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, BOTTEGHI LUIGI, in data 24/05/2023: PARERE FAVOREVOLE;

Visto il PARERE CONTRARIO espresso dalla 1° Commissione consiliare nella seduta del 29/05/2023;

Disposta la votazione sulla proposta di emendamento n. 52 presentato in data 23/05/2023 dai Consiglieri di minoranza Galli e Dionigi Palazzi (proposta n. 52 del 24/05/2023), con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 23
Astenuti	n. //
Votanti	n. 23
Favorevoli	n. 09
Contrari	n. 14 ( <i>Angelini Daniela, Gobbi, Angelini Chiara, Varo, Fabbri, Sabetta, Torcolacci, Cargnelli, Cupparoni, Premi, Righetti, De Pascale, Torsani, Sapucci</i> )

L'emendamento n. 52 presentato dai Consiglieri di minoranza Galli e Dionigi Palazzi risulta così RESPINTO;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 23
Astenuti	n. //
Votanti	n. 23
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 09 ( <i>Caldari, Angelini Claudio, Villa Moreno, Tosi, Galli, Raffaelli, Dionigi Palazzi, Vannucci, Villa Valentina</i> )

## DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che i seguenti documenti, firmati digitalmente, sono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegato A "TARIFFE TARI 2023";
- Verbale (firmato con firma autografa) e audio delle riunioni della 1° Commissione in data 23/05/2023 e 29/05/2023;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

\*\*\*\*\*

## INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull'immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 23
Astenuti	n. //
Votanti	n. 23
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 09 ( <i>Caldari, Angelini Claudio, Villa Moreno, Tosi, Galli, Raffaelli, Dionigi Palazzi, Vannucci, Villa Valentina</i> )

## DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

\*\*\*\*\*

### DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegato A "TARIFFE TARI 2023";
- Verbale (firmato con firma autografa) e audio delle riunioni della 1° Commissione in data 23/05/2023 e 29/05/2023;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

**Proposta di Consiglio Comunale numero 41 del 02/05/2023.**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2023, PRESA D'ATTO PEF 2022-2025 – ANNO 2023**

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare:
  - il comma 652 il quale stabilisce che: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
  - il comma 654 il quale stabilisce che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
- i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie;
- 
- il comma 682 in materia di potestà regolamentare;
  
- il comma 683 in base al quale Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Fatta salva la potestà regolamentare di cui all'rt. [articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

RICHIAMATO il D.L. 20 dicembre 2021 n.228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (cd. decreto “Milleproroghe”), convertito

nella Legge n. 15 del 25.02.2022 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile” (Periodi aggiunti dall'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022 cd. D.L. Aiuti).

CONSIDERATO che :

- all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

RICHIAMATI gli atti assunti da Arera ed in particolare:

- n. 443/2019 del 31/10/2019 (poi modificato dalle delibere 238/2020 e 493/2020) che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

- La segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile;
- n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR).
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR- 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

RICHIAMATO l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la “procedura di approvazione” del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:

1. ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

2. l'Ente territorialmente competente, o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario); in seguito, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall'adozione ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
3. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente, approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
4. fino alla citata approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**RICHIAMATO l'art. 8 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021, intitolato "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria", in base al quale:**

1. "l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari [...] è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti" (comma 8.1);
2. "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo" (comma 8.5);

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti - allegato "A" alla Delibera ARERA 363/2021), definisce l'ETC come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;



DATO ATTO che le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021 sono ricoperte da ATERSIR quale autorità d'ambito, istituita dalla L.R. 23/2011 così come sancito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione di ARERA n. 363/2021, in base al quale "In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2";

VISTO che ATERSIR, con delibera CAMB/2022/56 del Consiglio d'Ambito del 24 maggio 2022 ha validato il PEF periodo 2022 – 2025 determinate ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti definito dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

CONSIDERATO che successivamente ATERSIR con nota PG.AT/2023/0000808 del 27.01.2023 ha dato avvio al procedimento ai fini di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti del secondo periodo regolatorio, ai sensi del citato comma 8.5 della Deliberazione 363/2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022 con la quale si è provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 ed all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

VISTO il comma 775 art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023".

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il quale all’art. 5 così recita: “Il Comune di Riccione applica il principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da indicarsi in apposita deliberazione.”

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022 ad oggetto “Tassa sui rifiuti (tari) - approvazione tariffe, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni anno 2022, presa d’atto PEF 2022-2025”;

RILEVATO infine che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio locale e del Consiglio d’ambito del 17.04.2023, ha validato ed approvato il PEF 2022-2025 come risultante dalla revisione infra periodo in corso di pubblicazione;

ESAMINATO il citato PEF 2022-2025 revisionato per gli anni 2023, 2024 e 2025 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta per l’anno 2023 un costo complessivo di euro 15.315.581,00;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del PEF 2022-2025 revisionato, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, il quale provvederà a presentare ad ARERA motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, per la relativa valutazione ed approvazione con riferimento alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio;

RICHIAMATA la determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 al punto 1.4: dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR anno 2021 per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 di euro 29.608,65 ;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione nell’anno 2021 per un totale di euro 935.000,00;

DATO ATTO che le entrate tariffarie per l’anno 2023 ammontano ad € 14.300.972,35, come sintetizzato nella tabella seguente:

€ 15.315.581,00 -	costo complessivo PEF 2023
€ 29.608,65 -	contributo del MIUR

€ 935.000,00 -	entrate da recupero evasione
€ 50.000,00 =	TARI immobili comunali
€ 14.300.972,35	entrate tariffarie 2023

DATO ATTO che le tariffe vengono approvate in conformità alla proposta di PEF predisposto da Atersir a garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le specifiche agevolazioni/riduzioni a carico del bilancio ai sensi di legge e/o finanziate da specifici incentivi;

DATO ATTO che l'art. 19 del D.L. 504/1993 ha istituito il tributo sulla tutela ambientale pari al 5% della tassa rifiuti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 06/10/2022 ad oggetto “ Definizione delle categorie di beneficiari e dei criteri di riparto delle risorse, ai fini dell'emissione del Bando sul riconoscimento delle Agevolazioni Tari per l'anno 2022”;

RITENUTO di confermare anche per il 2023 i criteri di massima per la determinazione delle agevolazioni TARI riservate a utenti privati in condizione di grave disagio economico, (risorse disponibili di bilancio Euro 250.000,00) salvo definizione dei dettagli operativi da farsi mediante successivo provvedimento e dopo aver sentito le parti sociali, come segue :

1) Le agevolazioni tari valgono esclusivamente per l'utenza domestica dell'abitazione di residenza e di una eventuale pertinenza inclusa nella tariffa per un max di 150 mq complessivi, intesi come somma di abitazione principale e pertinenza, quale limite massimo di superficie da esentare; in caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima utenza, ai fini del beneficio devono essere sommati gli ISEE dei diversi nuclei familiari che dovranno rientrare nel limite ISEE e nei criteri previsti dalla categoria scelta.

1) E' previsto il principio di flessibilità per soddisfare il maggior numero di domande degli aventi diritto a prescindere dalla quota disponibile per ciascuna categoria e di sospendere il pagamento delle rate Tari dell'anno 2023 da parte di coloro che hanno usufruito delle agevolazioni nell'anno 2022 e che intenderanno usufruire del bando anche per il 2023.

VISTE le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni dalla tassa;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Luigi Botteghi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Luigi Botteghi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

1. di prendere atto e approvare il PEF pluriennale 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR – 2, revisionato per gli anni 2023, 2024 e 2025 e validato ed approvato nella seduta del 17.04.2023 da ATERSIR, quale Ente di Governo per un importo complessivo per l'anno 2023 di euro 15.315.581,00;
2. di dare atto che ATERSIR, provvederà a presentare ad ARERA motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, per la relativa valutazione ed approvazione con riferimento alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio, come previsto dal comma 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021;
3. di confermare per l'anno 2023 le tariffe Tari previste per l'anno 2022 (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), tenendo conto che le medesime sono conformi alla proposta di PEF per l'anno 2023 predisposto da Atersir a garanzia della copertura integrale dei costi, al netto del contributo del MIUR anno 2021 di euro 29.608,65 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività relative al recupero dell'evasione TARI nell'anno 2021 di euro 935.000,00 e TARI immobili comunali euro 50.000,00 per un totale di entrate tariffarie pari a euro 14.300.972,35 :

€ 15.315.581,00 -	costo complessivo PEF 2023
€ 29.608,65 -	contributo del MIUR
€ 935.000,00 -	entrate da recupero evasione
€ 50.000,00 =	TARI immobili comunali
€ 14.300.972,35	entrate tariffarie 2023

4. di darsi atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;
5. di confermare per l'anno 2023 i criteri di massima del bando agevolazioni TARI 2022 destinato a utenti privati in condizione di grave disagio economico, come dettagliato in premessa, demandando a successivi accordi con le parti sociali la definizione in dettaglio delle modalità di concessione dei benefici stanziando risorse proprie di bilancio per ulteriori 250.000,00;
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2023;
7. di darsi atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme e/o modifiche/chiarimenti alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

- 8 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- 9 di provvedere a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale a norma dell'art. 13 comma 15 – 15 ter del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) .
- 10 di pubblicare la presente deliberazione sul web istituzionale;
- 11 di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Botteghi, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 12 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
**SIMONE GOBBI**  
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**GIUSEPPINA MASSARA**  
(Documento Firmato Digitalmente)

ALLEGATO A

CATEGORIA	USO	UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023	TARIFFA
2	1	MUSEI BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO	3,29813
2	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	5,34027
2	3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	5,34027
2	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,16723
2	5	STABILIMENTI BALNEARI COPERTA A	10,99479
2	5B	STABILIMENTI BALNEARI COPERTA B	7,51766
2	5AS	AREE SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI A	2,22520
2	5BS	AREE SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI B	1,57025
2	6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,34027
2	7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	7,51766
2	8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, PENSIONI, AFFITTACAMERE	5,34027
2	9	CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, COLLEGI	8,00989
2	10	OSPEDALI	8,00989
2	11	UFFICI COMMERCIALI E AGENZIE,	7,51766
2	12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI E AMBULATORI	7,51766
2	13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	8,00989
2	14	EDICOLA, TABACCAIO, FARMACIA	7,51766
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQUARIO CAPPELLI ED OMBRELLI, TAPPETI	5,34027
2	16	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI	7,51766
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTA	5,34027
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, CALZOLAIO	5,34027
2	19	ATTIVITÀ ARTIGIANALI: CARROZZERIA, OFFICINA AUTO E MOTO, ELETTRAUTO, GOMMISTA, CARBURATORISTA	5,34027
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON STABILIMENTI DI PRODUZIONE	5,34027
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	5,34027
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	13,35016
2	23	MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE	13,35016
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE, GELATERIE	10,73240
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	10,73240
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	7,51766
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	13,35016
2	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, GRANDI MAGAZZINI	10,73240
2	29	BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI	10,73240
2	30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALA GIOCHI	11,30904
2	AS	AREE SCOPERTE OPERATIVE	2,51301
2	PS	PARCHEGGI SOTTERRANEI UTENZE NON DOMESTICHE	6,28303

N. OCC.	UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023	TARIFFA
1	ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE	2,66047
2	ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE	3,19338
3	ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE	3,30830
4	ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE	3,45577
5	ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE	3,73849
6	ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE	3,88392
2	ABITAZIONI NON RESIDENTI (CONSIDERATI N. 2 OCCUPANTI)	3,19338